

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1349)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BONADIES, BOCCASSI e TIBALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1960

Modifica degli articoli 4, 16 e 27 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, concernente la riforma del trattamento di quiescenza per le pensioni dei sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 27 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, stabilisce la decorrenza delle disposizioni ivi contenute dal 1° gennaio 1957. Tali disposizioni hanno escluso un notevole numero di medici pensionati dal diritto agli arretrati, specialmente i medici posti in quiescenza prima del 1° gennaio 1954.

L'articolo 3 della stessa legge stabilisce una retribuzione annua massima in nessun caso inferiore a lire 600.000 al disotto della quale il contributo fisso rimane quello della legge 11 giugno 1954, n. 409, con conseguente diminuzione della misura della pensione annua che rimane ancora in questi casi articolata all'età e al servizio utile prestato, e non alla misura della retribuzione.

È evidente l'ingiustizia e il danno che ne deriva, perchè, stabilito il principio dell'agganciamento della misura della pensione con la retribuzione annua e non più con l'età e gli anni di servizio utile prestato, tutti i sanitari dovevano beneficiare del provvedimento ed essere ammessi al contributo del 9 per cento qualunque fosse stata la misura della loro retribuzione annua.

Si propone inoltre l'emendamento dell'articolo 4, comma quinto, e dell'articolo 16, comma secondo, relativi al conglobamento della tredicesima mensilità nell'assegno annuo retributivo, perchè gli assegni di pensione stabiliti dalla tabella F (annessa alla legge) non corrispondono all'assegno globale maggiorato di 1/13 e per dare l'illusione che la tredicesima mensilità è tenuta presente nella determinazione della retribuzione annua contributiva presa a base per il calcolo della pensione, questo assegno globale desunto dalla tabella F è stato diviso per 13 mentre doveva essere diviso per 12 e successivamente maggiorato di 1/12.

È bensì vero che della determinazione della retribuzione si tiene conto nell'assegno globale, ma limitatamente però ai soli iscritti ed in servizio al 1° gennaio 1957 (e ciò per le pensioni da liquidare in futuro), ma non si poteva averne tenuto conto per le pensioni già liquidate anteriormente a detta data, perchè la retribuzioni annue non erano allora gravate da un contributo variabile ed articolato alla retribuzione stessa, ma da un

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contributo fisso ed invariabile perchè articolato all'età e agli anni di servizio prestato.

Spirito di umana giustizia e di una più esatta determinazione giuridica suggerisce che anche gli assegni di pensioni indirette o di reversibilità devono essere ritoccati. Le vedove dei medici percepiscono assegni di pensioni variabili da un minimo di lire 13.370 mensili ad un massimo di lire 35.032, tenendo presente che questa misura si raggiunge soltanto in caso di pensione privilegiata.

È ovvio che di fronte a questa situazione occorre una soluzione di indole economica che solamente si può ottenere con un contributo

integrativo dello Stato, che da rilievi attuariali fatti eseguire, si aggira sulla cifra di lire 2.488.346.608 annue, come da documento allegato, contributo che arrotondato a lire 3.000.000.000 potrebbe essere limitato a soli 10 anni. È da ritenere che detto contributo oltre alla perequazione nel senso indicato delle pensioni dirette, rappresenterebbe una integrazione efficiente del bilancio della Cassa di previdenza dei sanitari, la quale si troverebbe così nelle condizioni di poter corrispondere dignitosamente alle mansioni per le quali era stata creata. Le necessità inderogabili inerenti alle attuali condizioni della vita sociale giustificherebbero le nuove disposizioni.

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SCHEMA DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DAL DISEGNO DI LEGGE  
(calcoli eseguiti sulla scorta delle risultanze del Bilancio tecnico al 1° gennaio 1955 e del Rendiconto finanziario della Cassa al 31 dicembre 1958)

## SUPERSTITI

*vedove con meno di 70 anni di età:*

n. 1715 vedove sole	onere annuo previsto . . .	L.	711.039.000
n. 361 vedove con figli a carico	onere annuo previsto . . .	»	206.489.112

*vedove con oltre 70 anni di età:*

n. 1858 vedove sole	onere annuo previsto . . .	»	878.284.032
---------------------	----------------------------	---	-------------

Totale annuo . . . . .	L.	1.795.812.144
------------------------	----	---------------

Onere in base al trattamento in vigore (31 dicembre 1958) . . . . .	»	1.134.448.970
---	---	---------------

Maggior onere annuo . . . . .	L.	661.363.174
-------------------------------	----	-------------

Le pensioni *medie* risultanti dall'accoglimento delle proposte di riforma sono le seguenti:

vedove con meno di 70 anni senza figli a carico . . . . .	L.	34.550 mensili
vedove con meno di 70 anni con figli a carico . . . . .	»	47.966 mensili
vedova con oltre 70 anni senza figli a carico . . . . .	»	38.392 mensili

## MEDICI GIÀ PENSIONATI

Maggior onere per la retrodatazione al 1° gennaio 1954 della decorrenza della legge 4 febbraio 1958 n. 87:

Per il 1954 . . . . .	L.	608.994.478
Per il 1955 . . . . .	»	608.994.478
Per il 1956 . . . . .	»	608.994.478

Totale . . . . .	L.	1.826.983.434
------------------	----	---------------

»	661.363.174
---	-------------

Maggiore onere complessivo . . . . .	L.	2.488.346.608
--------------------------------------	----	---------------

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Ferma restando la misura degli assegni annui lordi di pensione stabiliti nella tabella F annessa alla legge 4 febbraio 1958, n. 87, il comma secondo dell'articolo 16 della stessa legge è così modificato:

« In aggiunta all'assegno annuo lordo di pensione di cui alla tabella F viene corrisposto entro il 20 dicembre di ciascun anno, a titolo di 13<sup>a</sup> mensilità, un assegno pari ad 1/12 dell'assegno annuo lordo di pensione stabilito dalla predetta tabella ».

## Art. 2.

Il comma quinto dell'articolo 4 è abrogato. La 13<sup>a</sup> mensilità verrà corrisposta a parte, secondo le norme di cui all'articolo precedente.

## Art. 3.

In deroga alle disposizioni vigenti per le pensioni di reversibilità, le pensioni indirette di privilegio e di reversibilità verranno computate nella misura del 65 per cento di quella spettante al marito per la vedova senza prole; del 75 per cento per la vedova con un orfano minorenni; dell'85 per cento per la vedova con due orfani minorenni; del 90 per cento per la vedova con tre orfani minorenni; del 100 per cento per la vedova con quattro o più orfani minorenni.

## Art. 4.

Le pensioni indirette di reversibilità e di privilegio di cui all'articolo precedente, corrisposte alle vedove e superstiti, sono aumentate del 30 per cento nei casi in cui il reddito accertato agli effetti dell'imposta complementare per il nucleo familiare di appartenenza del titolare della pensione di reversibilità, non superi il minimo imponibile.

Le stesse pensioni sono aumentate del 40 per cento, quando la vedova, oltre al requisito di cui sopra, abbia compiuto il 70° anno di età.

## Art. 5.

Il trattamento economico per i soli orfani è stabilito dalla seguente tabella:

fino a 2 orfani 1/3 della pensione diretta;

fino a 3 orfani il 40 per cento della pensione diretta;

fino a 4 orfani il 50 per cento della pensione diretta;

per 5 o più orfani il 60 per cento della pensione diretta.

## Art. 6.

L'articolo 27 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, è modificato come segue:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1954. Le norme contenute negli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 10 e 21 si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data predetta ».